

Informazioni utili sui verbali di violazione al Codice della Strada (CdS)

IL VERBALE - DEFINIZIONE

Il verbale è l'atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale al fine di sanzionare un soggetto che si assume essere trasgressore di una violazione di legge.

Il verbale di cui all'art. 200 del Codice della Strada è atto pubblico ex art. 2699 e ss. c.c. e atto ricettivo (cioè che acquista validità efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari) ad esso deve riconoscersi l'efficacia di piena prova fino a querela di falso.

ELEMENTI ESSENZIALI

A norma dell'art. 383 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) il verbale deve contenere le seguenti indicazioni:

1. ora, giorno e località ove la violazione è stata accertata;
2. generalità del trasgressore e sua residenza;
3. indicazione del proprietario del veicolo e/o obbligato in solido;
4. estremi della patente di guida;
5. tipo di veicolo e targa;
6. sommaria esposizione del fatto con descrizione della norma violata;
7. inserzione delle eventuali dichiarazioni, se esplicitamente richieste dal trasgressore;
8. indicazione degli eventuali punti da decurtare dalla patente;
9. indicazioni delle eventuali sanzioni accessorie quali, ritiro della patente e/o della carta di circolazione, fermo del veicolo ecc.;
10. modalità dettagliate per l'oblazione, se consentito con indicazione dell'importo da pagare;
11. tempi e modalità per il ricorso indicando l'Autorità competente a riceverlo;
12. firma sul verbale dell'agente accertatore nonché del trasgressore, a meno che questi si rifiuti sia di firmare che di ricevere copia.

CONTESTAZIONE IMMEDIATA

L'art. 200 CdS enuncia il principio cardine secondo il quale l'infrazione ad una norma amministrativa impone la contestazione immediata. In quanto possibile, per consentire al trasgressore il diritto di difesa nell'immediatezza del fatto con il rilascio di dichiarazioni a sua discolpa e/o giustificazioni di causa di forza maggiore. Successivamente con la legge 29 luglio 2010, n. 120 questa norma è stata parzialmente modificata con l'aggiunta di "fuori dei casi di cui all'art. 201 bis", annullando in pratica i motivi per cui la contestazione immediata non può essere praticata.

PREAVVISO DI CONTRAVVENZIONE

L'operatore di polizia stradale, stante l'assenza in loco del conducente che ha contravvenuto una norma del CdS (generalmente si tratta di una sosta vietata), appone sul parabrezza il foglietto-preavviso contenente l'informazione relativa alla connessa violazione comprensive delle modalità per addivenire al pagamento della sanzione. Trattandosi di un semplice avviso apposto sull'auto esso non costituisce né contestazione dell'illecito né notifica e quindi l'atto necessita di essere perfezionato attraverso una vera e propria notifica del verbale da effettuarsi successivamente ad opera dell'ufficio cui appartiene l'organo accertatore. Il preavviso può deteriorarsi, essere spostato o comunque non reperibile con certezza da parte del trasgressore che, pertanto non ne viene verosimilmente a conoscenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro che oscilla tra un limite minimo ed uno massimo fissato dalla singola norma e tiene conto della gravità della violazione e dell'opera svolta dal trasgressore: condotta abusiva: tipica sanzione amministrativa pecuniaria può essere la sanzione derivante da condotta abusiva o omissiva. Ecco qualche esempio concreto di abuso:

1. sosta vietata o ingresso in area pedonale o ZTL;
2. attraversamento con semaforo rosso o superamento dei limiti di velocità;
3. abuso di segnalazione luminosa di pericolo ("quattro frecce" intermittenti);
4. sporgenze non segnalate o trasporto passeggeri in soprannumero.

condotta omissiva: ecco qualche esempio di tale comportamento:

1. mancato uso delle cinture di sicurezza o di seggiolino per i bambini;
2. mancata precedenza alle intersezioni;
3. omessa riparazione del cronotachigrafo.

SANZIONI ACCESSORIE

Ai sensi dell'art. 210 CdS le sanzioni accessorie riguardano gli obblighi di compiere, di sospendere o cessare una determinata attività. Tra le più contestate si richiama:

1. fermo amministrativo del veicolo;
2. sospensione della patente di guida;
3. decurtazione punti dalla patente.

Il legislatore ha introdotto un nuovo deterrente ai comportamenti potenzialmente lesivi nel tentativo di assicurare maggiore ordine alla circolazione. Così, mutuando le esperienze straniere ha introdotto la c.d. "patente a punti" assegnando ad ogni conducente un credito iniziale consistente in 20 punti che possono essere decurtati in conseguenza di talune violazioni codificate nell'apposita tabella.

Nella pratica succede che, a seguito di una determinata violazione si può essere assoggettati alla decurtazione di un certo numero di punti, azzerati i quali il conducente potrà comunque circolare, ma a suo carico verrà disposta la revisione della patente di guida. Il titolare della patente dovrà sottoporsi, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ad un nuovo esame di teoria e pratica, superato il quale la patente viene ricaricata dei 20 punti iniziali; in caso negativo la patente di guida viene revocata. Se il titolare, entro 30 giorni, non si sottopone all'esame di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio provinciale del D.T.T. e ritirata dagli organi di polizia stradale.

MECCANISMI DI CREDITO

Esistono anche meccanismi di credito automatico dei punti ovvero di recupero di quelli persi mediante appositi corsi. Il meccanismo è il seguente;

1. si ottiene un bonus di 2 punti dopo 2 anni dal conseguimento della patente, sino ad un massimo di 30 punti, se nel biennio non sono state commesse infrazioni che comportano la decurtazione dei punti;
2. si ottiene il ripristino dei 20 punti iniziali se nel biennio non sono state commesse infrazioni che comportano la decurtazione dei punti;
3. la decurtazione totale non potrà superare i 15 punti se si tratta di infrazioni lievi commesse contestualmente e che nessuna di esse comporti la sospensione o la revoca della patente;
4. il neopatentato subirà il raddoppio dei punti previsti. Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003. La condizione di neopatentato perdura per i tre anni successivi alla data del rilascio della patente;
5. la frequenza di specifici corsi di recupero consente l'accredito massimo di 9 punti per i conducenti professionisti con patente C, D, CE, DE, KA, KB e massimo di 6 punti per i titolari di patente A1, A, B, BE. L'accredito conseguito non consente comunque il superamento di 20 punti;
6. per conoscere la situazione del punteggio relativo alla propria patente basta telefonare al numero 848-782-782 da telefonia fissa al costo di una telefonata urbana seguendo le indicazioni della segreteria che guiderà l'utente alla digitazione sulla tastiera della data di nascita e del numero della patente;
7. la decurtazione dei punti diviene efficace solo ed esclusivamente quando il procedimento sanzionatorio è definito con il pagamento della sanzione o con sentenza andata in giudicato, in caso di ricorso respinto;
8. qualora non sia stata effettuata la contestazione immediata dell'infrazione e quindi il conducente – trasgressore non sia stato individuato, il proprietario del veicolo è tenuto a fornire all'Organo accertatore, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati della persona che si trovava alla guida al momento dell'infrazione. Qualora tali dati non vengano forniti, il proprietario non subirà alcuna decurtazione di punteggio, ma a suo carico verrà applicata una ulteriore sanzione pecuniaria di circa 280 euro.

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI COSE APPARTENENTI A TERZI

L'Autorità amministrativa può disporre la confisca amministrativa delle cose che servivano o furono destinate a commettere la violazione, sempre che le cose appartengano a una delle persone a cui è ingiunto il pagamento. L'esecuzione del sequestro può avvenire con l'apprensione materiale della cosa da acquisire ovvero con l'affidamento in custodia a persona nominata tale, oppure ancora affidandola in custodia allo stesso trasgressore che, se si rifiuta a custodirla (singolare caso previsto nell'art. 213 comma ter del CdS) è passibile di una sanzione pecuniaria da euro 1.725 a euro 6.903 nonché della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

FIRMA E RITIRO DEL VERBALE - CI SI PUÒ RIFIUTARE?

Il rifiuto di firmare il verbale o di riceverlo nelle proprie mani rappresenta una inutile forma di protesta in quanto la polizia procedente non ha alcun obbligo a notificarlo successivamente, avendo già provveduto verbalmente a contestare il verbale. Del resto, firmare il verbale non significa accettarne il contenuto.

SI PUÒ RIFIUTARE LA NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE?

Ai sensi dell'art. 138 cpc la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario è perfettamente valida anche se la consegna avviene in un luogo diverso da quelli indicati nell'art. 139 cpc. E' necessaria però la preventiva ed infruttuosa ricerca del destinatario presso la casa di abitazione o di residenza.

La disposizione di cui all'art. 138 cpc si applica anche in caso di rifiuto opposto dal destinatario ricercato ed individuato nei luoghi di cui all'art. 139 cpc.

Pertanto di fronte ad un rifiuto di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie

DICHIARAZIONI SUL VERBALE - È UTILE RILASCIARLE?

Nel caso il trasgressore volesse rilasciare alcune dichiarazioni, l'accertatore non potrà rifiutare di trascriverle nel verbale e dovrà riportarle fedelmente così come raccolte, anche non condividendone il contenuto. ATTENZIONE! Mai riferire a discolpa fatti generici o ammissioni di colpa, anche parziali; piuttosto esprimere la riserva di contestare il verbale in altra sede.

CHE COS'E' IL PREAVVISO?

Facciamo un esempio: l'agente di polizia o l'ausiliario del traffico accerta la violazione di un divieto di sosta e, non rinvenendo il conducente del veicolo, lascia sul parabrezza il c.d. preavviso. Si tratta di una comunicazione di cortesia per consentire al trasgressore, che riconosce l'addebito, di pagare la sanzione in forma ridotta senza l'aggravio delle spese postali di notifica del verbale e di accertamento per identificare il proprietario del veicolo.

Non è ammesso il ricorso contro il preavviso.

LA NOTIFICA DEL VERBALE È OBBLIGATORIA?

Il verbale non contestato immediatamente deve essere notificato al proprietario del mezzo entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Questo termine si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione. Nel caso il 90° giorno sia festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

LA SANZIONE PAGATA CON UN GIORNO DI RITARDO DEVE ESSERE RIPAGATA?

Non sarebbe giusto se il 61° giorno risultasse festivo. In caso contrario, purtroppo, si dovrà soccombere perché così dispone l'art. 389 del Regolamento del Cds. L'alternativa al pagamento consiste in un ricorso al Giudice di pace contro la cartella di pagamento

con cui si potrà far valere solo motivi e vizi attinenti la cartella stessa. Non è, invece, più possibile contestare la sussistenza della violazione, essendo scaduti i termini perentori per l'impugnativa del verbale di accertamento.

DATA E/O TARGA DELL'AUTO ERRATE RIPORTATE SUL VERBALE SONO MOTIVO DI ANNULLAMENTO?

E' irrilevante che sul verbale sia indicata erroneamente la data di nascita del conducente e/o la targa dell'auto, in quanto, le irregolarità formali relative all'identificazione della persona e del veicolo, non inficiano di nullità l'atto se non quando rendono assolutamente incerta la persona cui l'atto è rivolto.

QUANDO AVVERRÀ LA NOTIFICA DEL VERBALE PER NON AVERE COMUNICATO I DATI DEL TRASGRESSORE?

La violazione di cui all'articolo 126 bis, comma 2 (come quella dell'articolo 180, comma 8) si concretizza il giorno successivo alla scadenza imposta e da tale data iniziano a decorrere i 90 giorni utili per la notifica del verbale, oggi ulteriormente agevolata dalla sentenza 28/04 (e altre conformi) della Corte Costituzionale, secondo la quale la notifica si perfeziona per la PA procedente con la sola consegna del piego all'agente postale o al messo notificatore (sempre che, a detta di chi scrive, quest'ultimo sia soggetto estraneo alla stessa PA).

Vi è da dire che, comunque, la data di accertamento può ulteriormente essere ritardata rispetto al verificarsi della violazione (e questo vale in linea generale per tutte le violazioni) se la PA, pur diligente, è messa in grado di conoscere gli elementi necessari per l'accertamento o per la notifica in ritardo rispetto al verificarsi del fatto illecito. Questo può verificarsi per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà della PA, cioè per ogni causa non riconducibile alla procedente, nemmeno a titolo di colpa. È questo il caso delle violazioni che necessitano di un'attività di accertamento che si può protrarre rispetto alla data dell'evento, come nel caso dei sinistri o di quelle violazioni per le quali è necessario effettuare la ricerca dei responsabili non immediatamente individuabili. Spesso, nel caso simile in cui viene richiesta la presentazione di un documento (180/8), questa avviene legittimamente anche ad altri organi di polizia stradale; può accadere venga effettuata negli ultimi giorni utili e che il comando procedente ritardi nella trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 376 del regolamento del Codice della strada; quindi, conviene sempre considerare un congruo periodo di comporto, sempre però nel rispetto dell'articolo 201.

NOTIFICA - PRINCIPI GENERALI

L' art. 201 CdS dispone che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato al domicilio del trasgressore, se identificato, o dell'obbligato in solido (proprietario del veicolo) entro 90 giorni dal momento in cui l'amministrazione procedente è in grado di identificarlo.

Qualora la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato all'obbligato in solido (proprietario del veicolo) entro 100 giorni dall'accertamento della violazione. Per la notifica al soggetto successivamente identificato non si tiene conto della residenza anagrafica, ma di quella risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

NATURA GIURIDICA – SCOPO – PERFEZIONAMENTO

La notificazione è un procedimento che si realizza attraverso il compimento di una serie di atti posti in essere in una successione rigorosa.

La finalità che l'ordinamento giuridico persegue nel compimento di questo procedimento è quella di provocare la presa di conoscenza dell'atto oggetto di notificazione da parte del destinatario.

La notificazione del verbale ha la medesima funzione della contestazione immediata in quanto serve al trasgressore e al responsabile in solido di prendere conoscenza della violazione e delle modalità di estinzione, nonché di preparare i mezzi a difesa se intende proporre ricorso

COME AVVIENE LA NOTIFICAZIONE

La notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni alle norme del CdS avviene mediante consegna al destinatario di:

1. copia autentica dell'atto di accertamento;
2. copia conforme del verbale redatto dall'organo accertatore;
3. atto realizzato a stampa con sistemi meccanizzati contenenti gli estremi del verbale.

Secondo la Cassazione civ. 11949/1999, i verbali e gli atti redatti con il sistema meccanizzato, di elaborazione dati, o con modulo prestampato, la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, dal nominativo del soggetto responsabile del procedimento.

SOGGETTI DESTINATARI DELLE NOTIFICAZIONI

Il verbale di accertamento deve essere notificato ai seguenti soggetti:

1. effettivo trasgressore, se identificato;
2. intestatario della carta di circolazione risultante dai pubblici registri, quando trattasi di veicoli a motore;
3. intestatario del contrassegno di identificazione quando trattasi di ciclomotore in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di avvio del nuovo sistema di immatricolazione;
4. genitore o tutore del minore o incapace, se non presenti al momento dell'accertamento;

In caso di fallimento del trasgressore o dell'obbligato in solido, il verbale deve essere notificato sia al soggetto dichiarato fallito sia al curatore fallimentare.

L'eventuale omissione della notifica al curatore non determina l'invalidità del procedimento sanzionatorio.

NOTIFICAZIONE A PERSONE GIURIDICHE

La notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la sede legale che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche, dal registro delle imprese, o presso la sede effettiva se diversa da quella legale.

Ai sensi dell'art. 143 cpc, la notifica avviene mediante consegna di copia dell'atto a: rappresentante o persona incaricata a ricevere le notificazioni, o altra persona addetta alla sede.

NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE

Ai sensi dell'art. 138 cpc la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario è perfettamente valida anche se la consegna avviene in un luogo diverso da quelli indicati nell'art. 139 cpc. E' necessaria però la preventiva ed infruttuosa ricerca del destinatario presso la casa di abitazione o di residenza.

La disposizione di cui all'art. 138 cpc si applica anche in caso di rifiuto opposto dal destinatario ricercato ed individuato nei luoghi di cui all'art. 139 cpc.

Pertanto di fronte ad un rifiuto di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie

IRREPERIBILITA'

L'irreperibilità che consente il ricorso al procedimento previsto dall'art. 140 cpc deve conseguire non solo alla impossibilità di eseguire la consegna dell'atto al destinatario in mani proprie, ma anche quando nei luoghi indicati dall'art. 139 cpc manchino o non si rinvengano le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto.

Questa impossibilità deve risultare dalla relata di notifica, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140, pena di nullità della medesima.

NOTIFICAZIONE IN UN LUOGO SCONOSCIUTO

Quando sono sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio attuale del destinatario, ovvero questi risulta irreperibile nonostante le ricerche effettuate dal messo notificatore, la notifica si esegue mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA

L'organo di polizia stradale invia il verbale al servizio postale per la notificazione in un plico raccomandato chiuso che garantisca il rispetto alla riservatezza.

Le tasse di spedizione del plico sono a carico del destinatario e sono anticipate dal mittente per essere successivamente recuperate insieme all'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa.

Al verbale di contestazione è allegata anche la relazione sottoscritta dal funzionario che ha predisposto il plico con la quale si attesta l'avvenuta notificazione del verbale per mezzo del servizio postale e la relativa data di partenza.

NOTIFICAZIONE PER COMPIUTA GIACENZA

Qualora l'agente postale non possa effettuare la consegna del plico raccomandato al destinatario o ad altre persone che possono riceverlo in sua vece, avvisa il destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso o immissione di un avviso di deposito nella cassetta della corrispondenza.

Successivamente deposita il plico nell'ufficio postale a disposizione del destinatario ed invia al domicilio del destinatario una seconda raccomandata con avviso di ricevimento con cui dà notizia del primo atto presso l'ufficio postale con l'invito a ritirarlo.

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale (22.09.98 n. 346) è stato riformulato l'art. 8 L. 890/1982, per cui il plico non ritirato resta depositato presso l'ufficio postale per 6 mesi.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui è stata data notizia del deposito dell'atto senza che il plico sia stato ritirato, la notificazione si ha per eseguita.

Qualora invece il destinatario ritiri il plico durante la permanenza presso l'ufficio postale, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del plico.

INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE

La notificazione è giuridicamente inesistente quando:

1. manca del tutto, cioè il procedimento non si è concluso con la consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare (Cass. civ. 4746/1997);
2. è stata eseguita da soggetti non abilitati (Cass. civ. 12356/2004);
3. è stata effettuata in modo non previsto dal Codice di Procedura Civile o dalle disposizioni della notificazione a mezzo posta (Cass. civ. 4910/1998);
4. manca l'avviso di ricevimento, se la notificazione è eseguita tramite il servizio postale (Cass. civ. 5141/1994); (Cass. civ. 3303/1994); (Cass. civ. 5141/1994).

La notificazione inesistente non produce effetti e non può essere sanata né attraverso il raggiungimento dello scopo né attraverso la rinnovazione dell'atto.

Tratto dal sito: www.aua.it